




CONTO ENERGIA

Speciale Conto Energia

Il conto Energia è una forma di incentivazione legata all'uso di energia elettrica prodotta dal Sole, di cui possono beneficiare sia privati cittadini così come comuni, enti pubblici o aziende. Le tariffe incentivanti hanno una durata di 20 anni dalla data di avvio dell'impianto fotovoltaico e consentono al soggetto proprietario dell'impianto di guadagnare, dalla produzione di energia elettrica, rivendendola al gestore GSE.

Lo schema successivo, con evidenziata la posizione dei gruppi di misura, permette di comprendere il meccanismo del Conto Energia.



All'interno del sistema sono inseriti i misuratori di energia che permettono di usufruire dei vantaggi del Conto Energia e dello scambio dell'energia con il distributore. Anzitutto il cosiddetto "Terzo contatore", inserito subito a valle dell'inverter, misura tutta l'energia prodotta. Vi è poi, in sostituzione al contatore tradizionale, il contatore bidirezionale che contabilizza gli scambi di energia con la rete del distributore.

Il "Terzo contatore", misura tutta l'energia prodotta; questo dato è comunicato tramite tele-lettura al GSE (Gestore del Servizio Elettrico), il quale eroga all'utente l'incentivo da Conto Energia per 20 anni. Dopo questo primo livello l'energia prodotta è ancora di proprietà dell'utente-produttore, che può quindi disporre per i propri usi, evitando di assorbirla da rete e quindi di pagarla al distributore. Se la produzione eccede i consumi, l'energia viene comunque immessa in rete.

A questo punto si possono attuare due differenti modalità per trasferire energia alla rete e tali modalità continuano ad essere attive finché l'impianto resta in esercizio, anche dopo lo scadere delle tariffe incentivanti al 20-esimo anno:

- Scambio sul posto

L'energia in eccesso rispetto ai consumi dei carichi dell'utente viene immessa in rete, viene misurata (con il secondo contatore), ma non ci viene pagata. E' però possibile riassorbire la stessa quantità d'energia dalla rete quando ci serve (in questo senso la rete diventa una sistema di accumulo) senza a nostra volta pagarla. In questo modo l'utente-produttore risparmia circa 18c€ per tutta l'energia prodotta da FV che viene autoconsumata.



- Cessione in rete

Come per lo scambio sul posto, l'energia prodotta che istantaneamente viene assorbita dai carichi permette di risparmiare il corrispondente acquisto da rete (circa 18c€/kWh), l'eccedenza viene invece immessa in rete e pagata dall'ente distributore con delle tariffe minime garantite (circa 9,5c€/kWh). Questa modalità è obbligatoria per impianti di potenza superiore ai 20kW.

Tariffe del Nuovo Conto Energia

Il Conto Energia rappresenta una opportunità unica di investire nelle fonti rinnovabili di energia.

Il Conto Energia rappresenta la possibilità anche per l'Italia di sfruttare l'energia solare nella produzione di energia elettrica tramite pannelli fotovoltaici.

Nella tabella sottostante " Tariffe conto energia " vengono indicate le tariffe incentivanti corrisposte dal GSE al produttore di energia elettrica da fonte energia solare fotovoltaica che aderisca al Conto Energia .

Potenza Impianto	Non integrati / terra	Parzialmente Integrati	Integrati
Da 1 a 3 kWp	0,40	0,44	0,49
Da 3 a 20kWp	0,38	0,42	0,46
Maggiore di 20 kWp	0,36	0,40	0,44

Il riconoscimento della tariffa incentivante in Conto Energia è garantito 20 anni per legge.

Come si evince dalla tabella, " Tariffe conto energia ", le tariffe incentivanti in conto energia sono concesse in base alla taglia dell'impianto ed al livello di integrazione architettonica .

Tariffe incentivanti in conto energia in base alla taglia :

- Ø impianti da 1 a 3 kWp : tipologia cliente privato, tariffe in conto energia : 0,40 - 0,44 - 0,49.
- Ø impianti da 3 a 20 : tipologia cliente condominio/piccola azienda, tariffe in conto energia: 0,38-0,42-0,46.
- Ø impianti oltre i 20 kWp : tipologia cliente media/grande azienda, tariffe in conto energia: 0,36-0,40-0,44.

Scambio energia sul posto

Attraverso la Delibera n. 28/06 l'Autorità per l'energia elettrica ha definito le "Condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale non superiore a 20 kW, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387". La delibera definisce, quindi, le modalità che regolamentano la cessione dell'energia prodotta da fonte rinnovabile, al gestore della rete. In breve viene sancita la regola secondo la quale l'energia prodotta attraverso fonte rinnovabile e ceduta al gestore della rete verrà scontata sui consumi del produttore stesso. Ad esempio, una famiglia che attraverso il suo impianto fotovoltaico cede alla rete 3kWh non pagherà al gestore 3kWh assorbiti dalla rete. Il meccanismo dello scambio sul posto è ottimale quando il produttore consuma interamente l'energia che produce, poiché l'energia prodotta in eccesso dal nostro impianto fotovoltaico in regime di "scambio sul posto" non viene pagata dal gestore; tuttavia rimane disponibile per il suo utilizzo fino ad un massimo di 3 anni. Per calcolare il reale guadagno economico che si ottiene dal sistema dello "scambio sul posto" bisogna tener presente che, oltre al



guadagno sull'energia prodotta proveniente dall'incentivo, al calcolo va aggiunta anche la somma che si risparmia dal pagamento della bolletta.

Un semplice esempio:

Un impianto fotovoltaico di 3 kWp installato a Benevento (producibilità annua di circa 1300 kWh/kW_{inst}) con integrazione architettonica è incentivato dal conto energia alla tariffa di 0,49€/kWh, pertanto il ricavo annuo risulta dato da:

- ∅ produzione energia elettrica annua: $3\text{kW} \times 1300\text{kWh/kW} = 3900\text{kWh}$
- ∅ ricavo conto energia: $3900\text{kWh} \times 0,49\text{€/kWh} = 1911\text{€/anno}$
- ∅ risparmio sulla bolletta (per l'energia prodotta e autoconsumata): $0,19\text{€/kWh} \times 3900\text{kWh} = 741\text{€/anno}$
- ∅ ricavo complessivo: $1911\text{€} + 741\text{€} = 2652\text{€/anno}$

Nella simulazione non si sono considerate le eventuali maggiorazioni previste dell'art.6 del nuovo Conto Energia.

Vendita energia in eccesso

Il meccanismo della vendita dell'energia in eccesso è consentito solo per gli impianti fotovoltaici di potenza superiore ad 1 kWh ed è particolarmente vantaggioso per i proprietari che hanno dimensionato il loro impianto fotovoltaico in maniera tale che il rendimento sia di almeno il 40% superiore all'energia da loro consumata. L'energia prodotta in eccesso viene, infatti, riversata nella rete e non può più essere utilizzata. Per calcolare il reale guadagno proveniente da questo sistema bisogna tener presente che la prima parte dell'incentivo premia il produttore di energia incentivando tutta la produzione di energia dell'impianto.

Un semplice esempio:

Un impianto fotovoltaico di 3 kWp installato a Benevento (producibilità annua di circa 1300 kWh/kW_{inst}) con integrazione architettonica è incentivato dal conto energia alla tariffa di 0,49€/kWh, pertanto il ricavo annuo risulta dato da:

- ∅ produzione energia elettrica annua: $3\text{kW} \times 1300\text{kWh/kW} = 3900\text{kWh}$
- ∅ ricavo conto energia: $3900\text{kWh} \times 0,49\text{€/kWh} = 1911\text{€/anno}$
- ∅ risparmio sulla bolletta (per l'energia prodotta e autoconsumata): $0,19\text{€/kWh} \times 2300\text{kWh} = 437\text{€/anno}$
- ∅ ricavo vendita energia in eccesso: $1600\text{ kWh} \times 0,0964\text{€/kWh} = 154\text{€/anno}$
- ∅ ricavo complessivo: $1911\text{€} + 437\text{€} + 154 = 2502\text{€/anno}$

Nella simulazione non si sono considerate le ulteriori maggiorazione previste dall'art.6 del nuovo Conto Energia.



Premi e Bonus

Le tariffe del nuovo conto energia, a cui viene pagato il kWh prodotto dall'impianto fotovoltaico, sono incrementate del 5% nei seguenti casi:

- Ø per impianti "non integrati" di potenza superiore ai 3 kWp, nel caso in cui la produzione viene consumata per almeno il 70% dall'utenza;
- Ø per impianti il cui soggetto responsabile è una scuola pubblica o paritaria di qualunque grado e ordine o una struttura sanitaria pubblica;
- Ø per impianti il cui soggetto responsabile è un ente pubblico locale con una popolazione residente inferiore a 5000 abitanti;
- Ø per impianti integrati in superfici esterne di edifici, di fabbricati, di strutture di destinazione agricola, che sostituiscono coperture in eternit o comunque contenenti amianto.

Il diritto alla maggiorazione non è cumulabile per i diversi interventi sopra citati.

Gli impianti che operano in regime di scambio sul posto possono usufruire di un premio se sono abbinati ad un uso efficiente dell'energia, secondo le modalità e le condizioni riportate all'Art.7 del nuovo [Decreto Conto Energia](#). Gli interventi di risparmio energetico utili, ai fini della concessione del premio, devono determinare una riduzione dell'indice di prestazione energetica dell'edificio, convalidata da certificazione energetica, a valori del 10%-60%. Il premio consiste in una maggiorazione della tariffa incentivante di entità pari alla metà del risparmio conseguito.

La tariffa incentivante non può essere richiesta (così come il relativo premio) nel caso in cui siano stati concessi incentivi pubblici in conto capitale oltre il 20% del costo dell'investimento. Questo non vale per le scuole pubbliche e le strutture sanitarie pubbliche. Il provvedimento fissa un primo tetto di 1.200 MW agli impianti finanziabili. Una volta raggiunta questa quota le tariffe saranno riviste in base all'andamento dei costi e del mercato. Obiettivo definito nel decreto è quello di installare 3.000 MW al 2016, cioè quasi 100 volte l'attuale installato nel nostro paese.